

	Rep. Num.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI TORINO	
	CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI VIABILITA'	
	CICLABILE – ANNO 2015 – OPERE DI MANUTENZIONE	
	STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO	
	L'anno, il giorno del mese di	
	 in Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott.	
	 Segretario Generale della Città di Torino,	
	autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa	
	nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto	
	2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i	
	comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente	
	comparsi i signori:	
	a),	
	domiciliata per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,	
	Dirigente del Settore Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino,	
	che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è	
	quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da	
	normative relative al “Committente”), in rappresentanza della Città	
	stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale	
	00514490010, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del Regolamento per i	
	contratti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del	
	10 settembre 2012, mecc. 2011-08018/003, e del provvedimento	
	del Sindaco del, ed in esecuzione della	
	determinazione a contrarre n. mecc. del di cui infra	
	e	
		1

	b) Il Sig., nato a il,	
	residente in via N. non in proprio, ma in	
	qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato	
	camerale / procura del acquisito agli atti del Comune,	
	della Società, con sede legale in via Codice	
	fiscale e Partita IVA, di seguito nel presente atto	
	denominato anche “Appaltatore”, che agisce come impresa singola	
	(ovvero, nel caso di ATI, quale capogruppo mandataria del	
	raggruppamento temporaneo di imprese di tipo	
	verticale/orizzontale/misto, come risulta da atto costitutivo n.	
	del, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese	
	mandanti:	
	a)	
	b)	
	ovvero nel caso di consorzio	
	PREMESSA	
	- Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 1 del	
	DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra	
	stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel	
	Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di	
	contrasto.	
	Nel seguito si intende:	
	CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i - Codice dei contratti	
	pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle	
	direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	
	RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed	
	attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante	
		2

	“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in	
	attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”	
	CSA: Capitolato Speciale d’Appalto;	
	DURC: Documento unico di regolarità contributiva.	
	Nel seguito si intende altresì:	
	Città = la stazione appaltante Città di Torino.	
	Appaltatore = l’aggiudicatario dei lavori.	
	- con deliberazione di Giunta Comunale mecc. in data	
	 e della determinazione dirigenziale n. mecc. In	
	data esecutiva dal, veniva approvato il progetto ed i	
	relativi documenti per i lavori di “Viabilità Ciclabile – anno 2015 –	
	Opere di manutenzione straordinaria e di completamento”, con	
	codice identificativo gara CIG e Codice Unico di Progetto	
	CUP relativo all’investimento pubblico, indicati nel bando di	
	gara;	
	- con verbale redatto in data si è proceduto all’aggiudicazione	
	provvisoria di cui all’art. 11 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	
	all’impresa per l’importo di euro oltre euro	
	 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un	
	totale di euro, oltre IVA a termine di legge;	
	- l’aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione	
	dirigenziale n. mecc. del, e si procedeva quindi	
	alle comunicazioni previste dall’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e,	
	nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 71 D.P.R.	
	445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle	
	dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa	
		3

	per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;	
	- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto e la ditta aggiudicataria consegnava il piano operativo di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, facente parte del contratto di appalto; con determinazione dirigenziale n. mecc. del si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. *** per “ **** ”;	
	- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto il verbale previsto dall'art. 106 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.	
	Tutto ciò premesso, le parti	
	CONVENGONO E STIPULANO	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u>	
	1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	
	2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art.11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.	
	<u>Articolo 2. Importo contrattuale</u>	
		4

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di euro 198.000,00 ed euro 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale appalto euro << importo contrattuale >> oltre I.V.A., derivante dal ribasso del «Percentuale_Offerta_Aggiudicataria» sull'importo a base d'appalto di euro «Base_di_Appalto», per lavori come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

2. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del Codice.

Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art.4 Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;

1.2. gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC);

	1.3. il Cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;	
	1.4. le polizze di garanzia.	
	2. Si allegano al presente atto:	
	2.1. il CSA (All. 1).	
	2.2. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare (All.2)	
	<u>Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali</u>	
	1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.	
	2. Per gli oneri ed obblighi posti in capo all'Appaltatore, valgono le specifiche disposizioni riportate nel corrispondente art. 11 del CSA.	
	<u>Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.	
	<u>Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi</u>	
	1. Non è dovuta alcuna anticipazione.	
	2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 del CSA.	
	3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto	
		6

non inferiore a Euro 80.000,00, previa verifica del DURC e secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA.

Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG:**) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice (**CUP:**) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

	4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si	
	impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri	
	subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti	
	la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno	
	immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura	
	- Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la	
	stazione appaltante.	
	6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli	
	altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le	
	transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3	
	della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle	
	sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.	
	<u>Articolo 9. Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo</u>	
	1. I termini di pagamento sono:	
	a) Per gli acconti:	
	• 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento dalla data	
	di maturazione del SAL,	
	• 60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla data di	
	emissione dello stesso;	
	b) Per la rata di saldo:	
	• 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	o CRE, ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002	
		8

come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del succitato Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell'emissione del certificato di pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante, nel qual caso si rimanda al disposto dell'art. 144, comma 1 del R.G.”

2. Il pagamento di quanto previsto al precedente art. 7 avverrà esclusivamente previa presentazione formale di fattura da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art.21 DPR 633/72 ed art.184, commi 1 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la cauzione di euro «Importo_Cauzione» mediante «Tipo_Cauzione» n. «Numero_Cauzione» rilasciata il «Data_Cauzione» da «Cauzione», secondo quanto meglio specificato dall'art. 113 del Codice ed art. 29 CSA.

2. L'appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 30 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 27 del CSA.

2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 12 Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 13 Risoluzione e recesso

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o grave ritardo, comprensivo dei casi di cui all'art. 6, comma 8 D.P.R. 207/2010, la Città procede con la risoluzione contrattuale nel

rispetto e con le modalità di cui agli artt.135-136-138 del Codice,
come meglio specificato all'art.23 del CSA.

2.E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ex artt.1671
C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all'art.23
del CSA.

Art. 14 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore
economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di
incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di
opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché
delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

Art. 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute
al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza
arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Sulla
materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24
del CSA.

Art. 16 Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e
conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi
all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino
alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore
economico contraente.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente

[illegible]